*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 148**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 29 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*


## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:**



**Ufficio territoriale del governo di Trieste:**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

**Approvazione della modifica al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, relativa ai comuni di Atina, Piedimonte San Germano, Celano, Pozzilli, così come riportata nelle cartografie allegate al medesimo decreto, adottata dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n. 1 del 19 giugno 2007.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n.183;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti cd approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284;

Visto l'art. 1, commi l e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Viste le linee guida per il «Piano Stralcio Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno» approvate con delibera del Comitato Istituzionale del 10 marzo 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, recante approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno;

Considerato che per tutte le aree le Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentono una definizione, a scala adeguata, delle condizioni del territorio;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, approva il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana per i comuni inseriti nell'allegato *A,* mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano resta adottato esclusivamente come misura di salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B è previsto che essi, successivamente all'adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 29 delle norme di Attuazione-Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

Considerato che i comuni di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia), inseriti nell'allegato *B* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici al fine della riperimetrazione di alcune Aree a rischio idrogeologico;

Viste la delibere n. 1 del 22 febbraio 2007 e n. 1 del 3 maggio 2007 con le quali in Comitato tecnico ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia dei settori di territorio ricadenti nei comuni di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia) come riportate nelle cartografie allegate;

Vista la deliberazione n. 1, del 19 giugno 2007, art. 2, comma *a)* con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Bacini Liri-Garigliano e Volturno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1) della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai sensi della legge 11 dicembre 2000 n. 365, della modifica al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana relativa comuni di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana relativa ai comuni di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia), così come riportata nelle cartografie allegate al presente decreto, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n. 1 del 19 giugno 2007, art. 2, comma *a)*.

Il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana del bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno», a seguito delle modifiche approvate dal presente decreto, si compone dei seguenti elaborati:

*a)* Allegato *A* - elenco dei comuni per i quali è adottato il PSAI - Rischio Frana

*b)* Allegato *B* - elenco dei comuni per i quali il PSAI - Rischio Frana ha valore di Misura di Salvaguardia;

*c)* Cartografia relativa alle modifiche al PSAI - Rischio Frana approvate dal presente decreto.

Art. 2.

Gli elaborati ed allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 23 gennaio 2009

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PRESTIGIACOMO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2009*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 388*

---

ALLEGATO *A*

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - RISCHIO DI FRANA
BACINO LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

*Comuni per i quali in sede di Conferenza programmatica non è stata prodotta alcuna osservazione e comuni le cui osservazioni, a seguito di valutazione, hanno consentito la riperimetrazione di aree a rischio idrogeologico*

Per tali comuni il PSAI_RF, con le relative modifiche apportate alla «Carta degli scenari di Rischio», viene adottato ed approvato in base a quanto dettato dalla legge n. 183/1989 e n. 365/2000 con le relative Norme di attuazione

*Regione Abruzzo*

ALFEDENA (AQ)
ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)
BISEGNA (AQ)
CAPPADOCIA (AQ)
CASTEL DI SANGRO (AQ)
CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)
CELANO (AQ)
CERCHIO (AQ)
COCULLO (AQ)
COLLARMELE (AQ)
COLLELONGO (AQ)
GAGLIANO ATERNO (AQ)
LECCE NEI MARSI (AQ)
MASSA D'ALBE (AQ)
MORINO (AQ)
ORTONA DEI MARSI (AQ)
ORTUCCHIO (AQ)
PESCINA (AQ)
ROCCA DI MEZZO (AQ)
SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ)
SCURCOLA MARSICANA (AQ)
TAGLIACOZZO (AQ)
TRASACCO (AQ)
VILLALAGO (AQ)
VILLAVALLELONGA (AQ)

*Regione Campania*

AIELLO DEL SABATO (AV)
ALTAVILLA IRPINA (AV)
ARIANO IRPINO (AV)
ATRIPALDA (AV)
BISACCIA (AV)
BONITO (AV)
CANDIDA (AV)
CARIFE (AV)
CASALBORE (AV)
CASSANO IRPINO (AV)
CASTEL BARONIA (AV)
CASTELVETERE SUL CALORE (AV)
CESINALI (AV)
CHIANCHE (AV)
CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV)
FONTANAROSA (AV)
FRIGENTO (AV)
GESUALDO (AV)
GROTTAMINARDA (AV)
GROTTOLELLA (AV)
GUARDIA LOMBARDI (AV)
LUOGOSANO (AV)
MANOCALZATI (AV)
MIRABELLA ECLANO (AV)
MONTECALVO IRPINO (AV)
MONTEFALCIONE (AV)
MONTEFREDANE (AV)
MONTEFUSCO (AV)
MONTEMARANO (AV)
MONTEMILETTO (AV)
MUGNANO DEL CARDINALE (AV)
NUSCO (AV)
PAROLISE (AV)
PATERNOPOLI (AV)
PETRURO IRPINO (AV)
PIETRADEFUSI (AV)
PIETRASTORNINA (AV)
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)
PRATOLA SERRA (AV)
ROCCA SAN FELICE (AV)

ROCCABASCERANA (AV)
SAN MANGO SUL CALORE (AV)
SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)
SAN MICHELE DI SERINO (AV)
SAN NICOLA BARONIA (AV)
SAN POTITO ULTRA (AV)
SAN SOSSIO BARONIA (A
SANTA LUCIA DI SERINO (AV)
SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV)
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
SCAMPITELLA (AV)
SERINO (AV)
SORBO SERPICO (AV)
STURNO (AV)
TAURASI (AV)
TORELLA DEI LOMBARDI (AV)
TORRE LE NOCELLE (AV)
TORRIONI (AV)
TREVICO (AV)
TUFO (AV)
VALLATA (AV)
VALLESACCARDA (AV)
VENTICANO (AV)
VILLAMAINA (AV)
VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)
ZUNGOLI (AV)
AMOROSI (BN)
APICE (BN)
APOLLOSA (BN)
ARPAIA (BN)
ARPAISE (BN)
BASELICE (BN)
BENEVENTO (BN)
CALVI (BN)
CAMPOLATTARO (BN)
CASALDUNI (BN)
CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
CASTELPOTO (BN)
CASTELVENERE (BN)
CEPPALONI (BN)
CERRETO SANNITA (BN)
CIRCELLO (BN)
COLLE SANNITA (BN)
CUSANO MUTRI (BN)
DUGENTA(BN)
FOGLIANISE (BN)
FRAGNETO L'ABATE (BN)
FRAGNETO MONFORTE (BN)
FRASSO TELESINO (BN)
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
LIMATOLA (BN)
MELIZZANO (BN)
MOLINARA (BN)
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)
MONTESARCHIO (BN)
MORCONE (BN)
PADULI (BN)
PAGO VEIANO (BN)
PANNARANO (BN)
PIETRAROJA (BN)
PIETRELCINA (BN)
PONTELANDOLFO (BN)
PUGLIANELLO (BN)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
SAN LORENZELLO (BN)
SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
SAN LUPO (BN)
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
SAN MARTINO SANNITA (BN)
SAN NAZZARO (BN)
SAN NICOLA MANFREDI (BN)
SAN SALVATORE TELESINO (BN)
SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
SANT'ANGELO A CUPOLO (BN)
SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)
SASSINORO (BN)
TELESE TERME (BN)
TOCCO CAUDIO (BN)
TORRECUSO (BN)
AILANO (CE)
ALVIGNANO (CE)
BAIA E LATINA (CE)
BELLONA (CE)
CAIANELLO (CE)
CAIAZZO (CE)
CAMIGLIANO (CE)
CANCELLO ED ARNONE (CE)
CAPUA (CE)
CARINOLA (CE)
CASAGIOVE (CE)
CASAL DI PRINCIPE (CE)
CASALUCE (CE)
CASAPULLA (CE)
CASTEL CAMPAGNANO (CE)
CASTEL DI SASSO (CE)
CASTEL VOLTURNO (CE)
CASTELLO DEL MATESE (CE)
CELLOLE (CE)
CERVINO (CE)
CIORLANO (CE)
CONCA DELLA CAMPANIA (CE)
CURTI (CE)
DRAGONI (CE)
FALCIANO DEL MASSICO (CE)
FONTEGRECA (CE)
FRANCOLISE (CE)
GALLO MATESE (CE)
GALLUCCIO (CE)
GRAZZANISE (CE)
LETINO (CE)
LIBERI (CE)
MACERATA CAMPANIA (CE)
MADDALONI (CE)
MARZANO APPIO (CE)
MIGNANO MONTE LUNGO (CE)
MONDRAGONE (CE)
PASTORANO (CE)
PIETRAVAIRANO (CE)
PIGNATARO MAGGIORE (CE)
PONTELATONE (CE)
PRATA SANNITA (CE)

PRATELLA (CE)
PRESENZANO (CE)
RIARDO (CE)
ROCCA D'EVANDRO (CE)
ROCCAMONFINA (CE)
ROCCAROMANA (CE)
RUVIANO (CE)
SAN GREGORIO MATESE (CE)
SAN PRISCO (CE)
SAN TAMMARO (CE)
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
SANTA MARIA LA FOSSA (CE)
SPARANISE (CE)
TEANO (CE)
TORA E PICCILLI (CE)
VAIRANO PATENORA (CE)
VITULAZIO (CE)
GIFFONI VALLEPIANA (SA)

*Regione Lazio*

ACQUAFONDATA (FR)
ACUTO (FR)
ALVITO (FR)
AMASENO (FR)
ANAGNI (FR)
AQUINO (FR)
ARCE (FR)
ARNARA (FR)
ARPINO (FR)
ATINA (FR)
AUSONIA (FR)
BELMONTE CASTELLO (FR)
BOVILLE ERNICA (FR)
BROCCOSTELLA (FR)
CASALVIERI (FR)
CASSINO (FR)
CASTELLIRI (FR)
CASTELNUOVO PARANO (FR)
CASTRO DEI VOLSCI (FR)
CECCANO (FR)
CEPRANO (FR)
COLFELICE (FR)
COLLE SAN MAGNO (FR)
COLLEPARDO (FR)
CORENO AUSONIO (FR)
ESPERIA (FR)
FALVATERRA (FR)
FERENTINO (FR)
FIUGGI (FR)
FONTANA LIRI (FR)
FONTECHIARI (FR)
FUMONE (FR)
GALLINARO (FR)
GIULIANO DI ROMA (FR)
GUARCINO (FR)
ISOLA DEL LIRI (FR)
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
MOROLO (FR)
PALIANO (FR)
PASTENA (FR)
PATRICA (FR)
PESCOSOLIDO (FR)
PICINISCO (FR)
PICO (FR)
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
PIGLIO (FR)
PIGNATARO INTERAMNA (FR)
POFI (FR)
POSTA FIBRENO (FR)
RIPI (FR)
ROCCA D'ARCE (FR)
ROCCASECCA (FR)
SAN BIAGIO SARACINISCO (FR)
SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)
SAN GIORGIO A LIRI (FR)
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO (FR)
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO (FR)
SANT'APOLLINARE (FR)
SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)
SANTOPADRE (FR)
SERRONE (FR)
SETTEFRATI (FR)
SGURGOLA (FR)
SORA (FR)
STRANGOLAGALLI (FR)
SUPINO (FR)
TERELLE (FR)
TORRE CAJETANI (FR)
TORRICE (FR)
TRIVIGLIANO (FR)
VALLEMAIO (FR)
VALLEROTONDA (FR)
VEROLI (FR)
VICALVI (FR)
VICO NEL LAZIO (FR)
VILLA LATINA (FR)
VILLA SANTO STEFANO (FR)
VITICUSO (FR)
CAMPODIMELE (LT)
CASTELFORTE (LT)
ITRI (LT)
LENOLA (LT)
ROCCA MASSIMA (LT)
SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
ARCINAZZO ROMANO (RM)
ARTENA (RM)
BELLEGRA (RM)
CAPRANICA PRENESTINA (RM)
CARPINETO ROMANO (RM)
CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM)
CAVE (RM)
COLLEFERRO (RM)
GAVIGNANO (RM)
GENAZZANO (RM)
GORGA (RM)
LABICO (RM)
LARIANO (RM)
MONTELANICO (RM)
NEMI (RM)
OLEVANO ROMANO (RM)
PALESTRINA (RM)
PISONIANO (RM)
POLI (RM)

ROCCA DI CAVE (RM)
ROCCA DI PAPA (RM)
ROCCA PRIORA (RM)
ROIATE (RM)
SAN VITO ROMANO (RM)
SEGNI (RM)
VALMONTONE (RM)
VELLETRI (RM)

*Regione Molise*

CAMPOCHIARO (CB)
CERCEMAGGIORE (CB)
CERCEPICCOLA (CB)
GUARDIAREGIA (CB)
RICCIA (CB)
SAN GIULIANO DEL SANNIO (CB)
SEPINO (CB)
VINCHIATURO (CB)
ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS)
CAROVILLI (IS)
CARPINONE (IS)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELPETROSO (IS)
CASTELPIZZUTO (IS)
CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)
CONCA CASALE (IS)
FORLÌ DEL SANNIO (IS)
FORNELLI (IS)
FROSOLONE (IS)
LONGANO (IS)
MACCHIA D'ISERNIA (IS)
MACCHIAGODENA (IS)
MIRANDA (IS)
MONTAQUILA (IS)
MONTENERO VAL COCCHIARA (IS)
MONTERODUNI (IS)
PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)
PIZZONE (IS)
POZZILI (IS)
RIONERO SANNITICO (IS)
ROCCAMANDOLFI (IS)
ROCCASICURA (IS)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SANTA MARIA DEL MOLISE (IS)
SCAPOLI (IS)
SESSANO DEL MOLISE (IS)

*Regione Puglia*

ANZANO DI PUGLIA (FG)
FAETO (FG)
ROSETO VALFORTORE (FG)
SANTAGATA DI PUGLIA (FG)

ALLEGATO *B*

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - RISCHIO DI FRANA
BACINO LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

*Comuni per i quali le osservazioni prodotte in Conferenza programmatica necessitano di un integrazione di studi ed indagini*

Per tali Comuni il PSAI-RF viene adottato e le Norme di Attuazione hanno valore di Misure di Salvaguardia

*Regione Abruzzo*

AIELLI (AQ)
AVEZZANO (AQ)
BALSORANO (AQ)
CANISTRO (AQ)
CAPISTRELLO (AQ)
CASTELLAFIUME (AQ)
CIVITA D'ANTINO (AQ)
CIVITELLA ROVETO (AQ)
GIOIA DEI MARSI (AQ)
LUCO DEI MARSI (AQ)
OVINDOLI (AQ)
SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)

*Regione Campania*

AVELLINO (AV)
BAGNOLI IRPINO (AV)
CAPRIGLIA IRPINA (AV)
CASTELFRANCI (AV)
CERVINARA (AV)
CONTRADA (AV)
FLUMERI (AV)
LAPIO (AV)
MELITO IRPINO (AV)
MERCOGLIANO (AV)
MONTEFORTE IRPINO (AV)
MONTELLA (AV)
OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)
ROTONDI (AV)
SALZA IRPINA (AV)
SANTA PAOLINA (AV)
SANT'ANGELO A SCALA (AV)
SUMMONTE (AV)
VOLTURARA IRPINA (AV)
AIROLA (BN)
BONEA (BN)
BUCCIANO (BN)
BUONALBERGO (BN)
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN)
CASTELPAGANO (BN)
CAUTANO (BN)
DURAZZANO (BN)
FAICCHIO (BN)
GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
MOIANO (BN)
PAOLISI (BN)
PAUPISI (BN)
PESCO SANNITA (BN)
PONTE (BN)

REINO (BN)
SANT'AGATA DE GOTI (BN)
SOLOPACA (BN)
VITULANO (BN)
ALIFE (CE)
CALVI RISORTA (CE)
CAPRIATI A VOLTURNO (CE)
CASERTA (CE)
CASTEL MORRONE (CE)
FORMICOLA (CE)
GIANO VETUSTO (CE)
GIOIA SANNITICA (CE)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIETRAMELARA (CE)
PIEDIMONTE MATESE (CE)
RAVISCANINA (CE)
ROCCHETTA E CROCE (CE)
SAN PIETRO INFINE (CE)
SAN POTITO SANNITICO (CE)
SANT'ANGELO D'ALIFE (CE)
SESSA AURUNCA (CE)
VALLE AGRICOLA (CE)
VALLE DI MADDALONI (CE)

*Regione Lazio*

ALATRI (FR)
CAMPOLI APPENNINO (FR)
CASALATTICO (FR)
CASTROCIELO (FR)
CERVARO (FR)
FROSINONE (FR)
PONTECORVO (FR)
SAN GIOVANNI INCARICO (FR)
VILLA SANTA LUCIA (FR)
FORMIA (LT)
MINTURNO (LT)
SPIGNO SATURNIA (LT)

*Regione Molise*

CERRO AL VOLTURNO (IS)
COLLI A VOLTURNO (IS)
FILIGNANO (IS)
ISERNIA (IS)
PESCHE (IS)
ROCCHETTA A VOLTURNO (IS)
SANT'AGAPITO (IS)
SESTO CAMPANO (IS)
VASTOGIRARDI (IS)
VENAFRO (IS)

**09A07261**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009.

**Scioglimento senza nomina del liquidatore di talune società cooperative, nella regione Campania.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

*Il dirigente:* DI FILIPPO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA A R.L. EDILCAM | SANT'ANTIMO (NA) | CAMPANIA | 04723590636 | 07/03/1984 |
| 2 | SAN GIORGIO ROCCABASCERANA COOPERATIVA CONSUMO S.C.R.L. | CASTELLO DI CISTERNA (NA) | CAMPANIA | 04450230638 | 14/05/1984 |
| 3 | LA CAMPANA SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04515000638 | 19/09/1984 |
| 4 | ES.ME.FE.EDIL - SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 03577410636 | 09/12/1981 |
| 5 | ALFAOMEGA PELLI SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | ERCOLANO (NA) | CAMPANIA | 04474240639 | 18/07/1984 |
| 6 | EDIL SOLE - SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 03724000637 | 07/04/1982 |
| 7 | RINNOVAMENTO COMMERCIALE - COOP. GARANZIA CREDITO COMMERCIANTI OPERATORI TURISTICI | BACOLI (NA) | CAMPANIA | 04468120631 | 10/05/1984 |
| 8 | COLAPO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI PORTICESI - A R.L. | PORTICI (NA) | CAMPANIA | 03764320630 | 14/04/1982 |
| 9 | COOPERATIVA AGRICOLA S. MICHELE - SOC. COOP. A R.L. | BOSCOREALE (NA) | CAMPANIA | 04296680632 | 17/03/1982 |
| 10 | MARIANNA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | CARDITO (NA) | CAMPANIA | 04518240637 | 25/09/1984 |
| 11 | GEO - LOG PROSPEZIONI GEOLOGICHE PROGETTAZIONE GEOTECNICA SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 03540850637 | 14/10/1981 |
| 12 | MINI MARKET COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CASTELLO DI CISTERNA (NA) | CAMPANIA | 04656590637 | 28/02/1985 |
| 13 | NUOVI ORIZZONTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | AGEROLA (NA) | CAMPANIA | 04124201213 | 30/11/2001 |
| 14 | LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 03545060638 | 30/09/1981 |
| 15 | CO.RI COOPERATIVA RISTORAZIONE A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04451370631 | 22/05/1984 |
| 16 | GSV SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | BATTIPAGLIA (SA) | CAMPANIA | 04191540659 | 18/11/2004 |
| 17 | SAN BENEDETTO - S.C.R.L. | SALERNO | CAMPANIA | 01850160654 | 29/03/1983 |
| 18 | AGRINOVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ABBREVIATA AGRINOVA - P.S.C. A R.L. | CAMPAGNA (SA) | CAMPANIA | 03789570656 | 04/05/2001 |
| 19 | AGRICOLA PAESTUM - S.C.R.L. | CASTEL SAN GIORGIO (SA) | CAMPANIA | 01999420654 | 21/03/1984 |
| 20 | SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO EDILFERRO A R.L. | CARINOLA (CE) | CAMPANIA | 00920180619 | 15/01/1980 |
| 21 | IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 03533560631 | 08/05/1981 |
| 22 | SERVIZI GIOIA - SOCIETA' COOPERATIVA | AVELLINO | CAMPANIA | 02413790649 | 31/01/2005 |
| 23 | ANNABELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 01335460638 | 13/09/1972 |
| 24 | PICCOLA COOPERATIVA BURRIFICIO DEL DIANO A R.L. | SALA CONSILINA (SA) | CAMPANIA | 03694330659 | 16/06/2000 |
| 25 | CTM - CENTRO TRASPORTI MERCI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VOLLA (NA) | CAMPANIA | 03848131219 | 15/05/2000 |
| 26 | EUROPA UNO - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. | EBOLI (SA) | CAMPANIA | 03055440659 | 10/10/1994 |
| 27 | LA RICOSTRUZIONE SOC. COOP. A R.L. | APICE (BN) | CAMPANIA | 00565280625 | 15/07/1979 |
| 28 | LA FRUTTIERA SOC. COOP. A R.L. | ALIFE (CE) | CAMPANIA | 00953490612 | 14/05/1980 |
| 29 | S.AL.CA.PA. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 01577950635 | 26/07/1978 |
| 30 | SANT'ANTIMO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SANT'ANTIMO (NA) | CAMPANIA | 04121011219 | 30/11/2001 |
| 31 | TOMAIFICIO AVERSANO SOC. COOP. A R.L. | AVERSA (CE) | CAMPANIA | 02074240611 | 08/03/1993 |
| 32 | SOCIETA' COOPERATIVA SALICELLE A R.L. | AFRAGOLA (NA) | CAMPANIA | 04571830639 | 04/04/1984 |
| 33 | MONSIDER COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04186420636 | 22/04/1983 |
| 34 | LA SUPERVELOCE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | SAN VALENTINO TORIO (SA) | CAMPANIA | 03521380653 | 08/02/1999 |
| 35 | LA MOIO COSTRUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | BACOLI (NA) | CAMPANIA | 03521800635 | 23/09/1981 |
| 36 | COOPERATIVA A R.L. CAMPANELLE | MARIGLIANO (NA) | CAMPANIA | 03305740635 | 24/07/1980 |
| 37 | COOPERATIVA NUOVO RIONE - ALIMENTARI E DI CONSUMO A R.L. | ROCCARAINOLA (NA) | CAMPANIA | 03266920630 | 19/06/1980 |
| 38 | DI.PO. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 03165120639 | 14/02/1980 |
| 39 | S. ELMO - COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 01474470638 | 24/01/1978 |
| 40 | TEATRO RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TORRE DEL GRECO (NA) | CAMPANIA | 03958860631 | 18/11/1982 |
| 41 | COOP DI CONSUMO LA ROSA A R.L. | VILLA LITERNO (CE) | CAMPANIA | 02052750615 | 01/12/1992 |
| 42 | COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L.A.R.A. A R.L. | CANCELLO ED ARNONE (CE) | CAMPANIA | 01011530613 | 03/03/1981 |
| 43 | I.C.C. IDEA CASA CONFORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | CAMPANIA | 05448050632 | 16/11/1987 |
| 44 | DELTA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) | CAMPANIA | 01901490647 | 18/10/1993 |
| 45 | IL VERDE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 05275330636 | 08/04/1987 |
| 46 | PROMOTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CALITRI (AV) | CAMPANIA | 02217510649 | 09/06/2000 |
| 47 | SEMPREVIVI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 05135780632 | 28/07/1986 |
| 48 | COOP. SS. SPIRITO SANTO A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 00292080611 | 30/04/2001 |
| 49 | C.M.F. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | AFRAGOLA (NA) | CAMPANIA | 06026900636 | 04/12/1989 |
| 50 | COSMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04837501008 | 04/01/1995 |

09A07231

DECRETO 11 maggio 2009.

**Scioglimento senza nomina del liquidatore di talune società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

*Il dirigente:* DI FILIPPO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRA VIVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MONESTERACE (RC) | CALABRIA | 01341380804 | 05/08/1994 |
| 2 | PROGETTO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 02245830795 | 16/04/1999 |
| 3 | AGROJONICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) | CALABRIA | 00902620806 | 28/05/1985 |
| 4 | GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CASTROVILLARI (CS) | CALABRIA | 02562300786 | 04/04/2003 |
| 5 | POLISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TERRANOVA DA SIBARI (CS) | CALABRIA | 01757710783 | 08/03/1991 |
| 6 | S. GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 00976450791 | 14/06/1996 |
| 7 | SOCIETA' COOPERATIVA TITANUS A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 01940210790 | 21/12/1971 |
| 8 | COOP. DI LAVORO MOLICELLE | RENDE (CS) | CALABRIA | 00328060785 | 21/03/1975 |
| 9 | GIRIFALCO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GIRIFALCO (CZ) | CALABRIA | 00989510797 | 15/11/1997 |
| 10 | IL GIRASOLE | COSENZA | CALABRIA | MANCANTE | 12/11/1970 |
| 11 | SAN PETRONIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | ROSARNO (RC) | CALABRIA | 01446830802 | 20/09/1996 |
| 12 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NATALE A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 01940220799 | 23/12/1971 |
| 13 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CRESCERE UNO | CAROLEI (CS) | CALABRIA | 02261480780 | 12/03/1999 |
| 14 | COOPERATIVA ALBA NUOVA CITTA' DI BOVA A R.L. | BOVA (RC) | CALABRIA | 01290000809 | 27/10/1993 |
| 15 | CASA MIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 80039850633 | 29/04/1947 |
| 16 | COOPERATIVA AGRICOLA POLIMES A R.L. | SAVIANO (NA) | CAMPANIA | 04924200639 | 13/02/1986 |
| 17 | OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SRL | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 01162860637 | 04/01/1970 |
| 18 | EVEREST-LAV.E TINTORIA AMENRICANA SOC. COOP. PROD. LAV. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | MANCANTE | 08/09/1966 |
| 19 | COOP. RESURREZIONE S.R.L. | GRUMO NEVANO (NA) | CAMPANIA | MANCANTE | 27/12/1947 |
| 20 | CO.SE.FA. COOPERATIVA SERVIZI FARMACEUTICI SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 07647270631 | 28/07/2000 |
| 21 | CONSORZIO COOP. E MUTUE COMPRENSORIO IND. AGRARIO POMIGLIANESE NOLANO | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | CAMPANIA | 03449520638 | 26/02/1981 |
| 22 | COOP. A R.L. S. ANTONIO | AFRAGOLA (NA) | CAMPANIA | 01967740638 | 06/02/1981 |
| 23 | COOPERATIVA SAN NICOLA SOC. COOP. S.R.L. | CASTELLO DI CISTERNA (NA) | CAMPANIA | 04144710631 | 03/05/1983 |
| 24 | AGRI NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 04096580636 | 22/03/1983 |
| 25 | AMBIENS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) | CAMPANIA | 03823161215 | 26/01/2000 |
| 26 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AIR SERVICE A R.L. | NOLA (NA) | CAMPANIA | 03809101219 | 21/02/2000 |
| 27 | COOPERATIVA G.P.F. COLOR A R.L. | MARIGLIANELLA (NA) | CAMPANIA | 03800251211 | 08/03/2000 |
| 28 | LEGA NAZIONALE PARI OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | MELITO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 03826881215 | 14/04/2000 |
| 29 | SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 03315270631 | 01/10/1980 |
| 30 | ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA | MONTECALVO IRPINO (AV) | CAMPANIA | 02237740648 | 18/12/2000 |
| 31 | EURODEC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | MELITO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 04094851211 | 17/10/2001 |
| 32 | CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE UNIONCOOP CAMPANIA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 06666250631 | 06/07/1992 |
| 33 | CAV. BONAVENTURA CERQUA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | QUALIANO (NA) | CAMPANIA | 07824740638 | 30/10/2001 |
| 34 | EDERA - S.C.R.L. | SCAFATI (SA) | CAMPANIA | 00670210657 | 10/02/1978 |
| 35 | COOPERATIVA LAVORATORI CASERTANI - C.L.C. - A R.L. | CASERTA | CAMPANIA | 02845990619 | 31/01/2002 |
| 36 | SELENA SOC. COOP. A R.L. | TERZIGNO (NA) | CAMPANIA | 03923061216 | 29/11/2000 |
| 37 | VELOX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | AGEROLA (NA) | CAMPANIA | 02057330306 | 08/07/1998 |
| 38 | LA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. | SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) | CAMPANIA | 00967200619 | 29/10/1980 |
| 39 | ASSICONSULT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | AVELLINO | CAMPANIA | 02312950641 | 17/09/2002 |
| 40 | CALORE - S.C.R.L. | ALTAVILLA SILENTINA (SA) | CAMPANIA | 02263790657 | 10/06/1986 |
| 41 | CENTRO SERVIZI DEL SANNIO - SOC. COOP. A R.L. | PIETRELCINA (BN) | CAMPANIA | 01069820627 | 20/01/1997 |
| 42 | DONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04452111216 | 08/04/2003 |
| 43 | C.M.C. - MUTUA DI PREVIDENZA & ASSISTENZA - S.C.R.L. | CALVANICO (SA) | CAMPANIA | 02615670656 | 28/01/1990 |
| 44 | EUROSERVICE SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 06977760633 | 31/10/1995 |
| 45 | LA LIBERA III SOC. COOP. A.R.C. | NAPOLI | CAMPANIA | 04504880636 | 19/09/1984 |
| 46 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA FURIA | NAPOLI | CAMPANIA | 01537490631 | 18/03/1978 |
| 47 | COOPERATIVA A R.L. PROGETTO IMPRESA | NAPOLI | CAMPANIA | 07840840636 | 26/11/2001 |
| 48 | RIMMEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 07717150630 | 25/01/2001 |
| 49 | SOC. COOP. A R.L. EDIL TEKNE | PORTICI (NA) | CAMPANIA | 05205140634 | 10/02/1987 |
| 50 | FAMILY MARKET - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | CAMPANIA | 02673901217 | 30/12/1992 |

09A07251

DECRETO 19 giugno 2009.

**Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al Fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima i prezzi dei servizi non riservati rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulato in data 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008, nonché la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma;

Vista la proposta di adeguamento dei prezzi presentata da Poste Italiane S.p.A. in data 23 dicembre 2008, in applicazione del metodo del price cap previsto dall'art. 8 del predetto Contratto di programma, concernente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, esclusi quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, e l'introduzione del servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail, al fine di conseguire, mediante una rimodulazione dell'offerta, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere, derivante dagli obblighi di servizio universale, che rimane a carico del bilancio della Società;

Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,

Decreta:

Art. 1.

*Invii raccomandati
e assicurati non retail per l'interno*

1. Sono «invii raccomandati non retail» e «invii assicurati non retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno, diversi da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, presentati per l'accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalità di cui al successivo art. 2, comma 2.

2. Per la spedizione degli invii di cui al comma 1 si applicano prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e, per i soli invii raccomandati, all'area di destinazione, secondo quanto specificato rispettivamente nell'allegato 1, tabelle *a)* e *b)*.

3. I prezzi degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

*a)* Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

*b)* Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;

*c)* Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.

4. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006.

Art. 2.

*Accesso al servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail per l'interno*

1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all'art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalità di consegna, di prelavorazione, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono riportate in allegato 2. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 3.

*Invii raccomandati e assicurati retail per l'interno*

1. Sono «invii raccomandati retail» e «invii assicurati retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, nonché da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano rispettivamente i prezzi stabiliti in allegato 1, tabelle *c)* e *d)* secondo gli standard e i formati previsti in allegato 3.

3. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006.

Art. 4.

*Invii raccomandati e assicurati per l'estero*

1. Agli invii raccomandati e assicurati per l'estero si applicano prezzi differenziati per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web sito web del Fornitore del servizio universale). I prezzi applicati sono riportati in allegato 1, tabelle da *e)* a *m)* secondo i formati previsti in allegato 4.

2. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo scaglione di peso per l'estero della zona 1 di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto 12 maggio 2006.

Art. 5.

*Condizioni generali di servizio*

1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede ad adeguare le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6.

*Prezzi speciali*

1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ridotti rispetto ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Il Fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni dei prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. I prezzi speciali, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 7.

*Pubblicazione e entrata in vigore*

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

**ALLEGATO 1**

**Prezzi degli invii raccomandati e assicurati non retail e retail (Valori in euro)**

Tab a)

**INVII RACCOMANDATI NON RETAIL PER L'INTERNO**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | AM | CP | EU |
| fino a 20 g | 2,20 | 2,50 | 3,20 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 2,60 | 2,90 | 3,80 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 2,65 | 2,95 | 3,85 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 3,45 | 3,75 | 4,55 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 3,55 | 3,85 | 4,65 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 5,75 | 6,05 | 6,85 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 7,75 | 8,05 | 8,85 |

Tab b)

**INVII ASSICURATI NON RETAIL PER L'INTERNO**

| Scaglioni | Prezzi per valore assicurato fino a | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € |
| fino a 20 g | 5,30 | 7,80 | 10,30 | 12,80 | 15,30 | 17,80 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 5,70 | 8,20 | 10,70 | 13,20 | 15,70 | 18,20 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 5,75 | 8,25 | 10,75 | 13,25 | 15,75 | 18,25 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 6,55 | 9,05 | 11,55 | 14,05 | 16,55 | 19,05 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 6,65 | 9,15 | 11,65 | 14,15 | 16,65 | 19,15 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 8,85 | 11,35 | 13,85 | 16,35 | 18,85 | 21,35 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 10,85 | 13,35 | 15,85 | 18,35 | 20,85 | 23,35 |

Tab c)

**INVII RACCOMANDATI RETAIL PER L'INTERNO**

| Scaglioni | Prezzi |
|---|---|
| fino a 20 g | 3,30 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 4,40 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 4,75 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 4,95 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 5,35 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 7,35 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 9,85 |

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.

Tab d)

**INVII ASSICURATI RETAIL PER L'INTERNO**

| Scaglioni | Prezzi per valore assicurato fino a | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **50 €** | **250 €** | **500 €** | **1.000 €** | **2.000 €** | **3.000 €** |
| fino a 20 g | 5,80 | 8,30 | 10,80 | 13,30 | 15,80 | 18,30 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 6,90 | 9,40 | 11,90 | 14,40 | 16,90 | 19,40 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 7,25 | 9,75 | 12,25 | 14,75 | 17,25 | 19,75 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 7,45 | 9,95 | 12,45 | 14,95 | 17,45 | 19,95 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 7,85 | 10,35 | 12,85 | 15,35 | 17,85 | 20,35 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 9,85 | 12,35 | 14,85 | 17,35 | 19,85 | 22,35 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 12,35 | 14,85 | 17,35 | 19,85 | 22,35 | 24,85 |

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.

Tab e)

**INVII RACCOMANDATI PER L'ESTERO**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | **Zona 1*** | **Zona 2*** | **Zona 3*** |
| fino a 20 g - invii standard** | 4,80 | 5,60 | 6,00 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 6,40 | 7,30 | 8,00 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 8,50 | 11,00 | 12,00 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 9,50 | 12,50 | 16,00 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 13,00 | 18,00 | 24,00 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 19,00 | 29,00 | 34,00 |

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali in relazione alle diverse tipologie di prodotto

** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica il prezzo del secondo scaglione di peso

Tab f)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 50 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | **Zona 1*** | **Zona 2*** | **Zona 3*** |
| fino a 20 g - invii standard** | 7,80 | 8,60 | 9,00 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 9,40 | 10,30 | 11,00 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 11,50 | 14,00 | 15,00 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 12,50 | 15,50 | 19,00 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 16,00 | 21,00 | 27,00 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 22,00 | 32,00 | 37,00 |

Tab g)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 250 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | Zona 1* | Zona 2* | Zona 3* |
| fino a 20 g - invii standard** | 10,30 | 11,10 | 11,50 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 11,90 | 12,80 | 13,50 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 14,00 | 16,50 | 17,50 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 15,00 | 18,00 | 21,50 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 18,50 | 23,50 | 29,50 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 24,50 | 34,50 | 39,50 |

Tab h)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 500 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | Zona 1* | Zona 2* | Zona 3* |
| fino a 20 g - invii standard** | 12,80 | 13,60 | 14,00 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 14,40 | 15,30 | 16,00 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 16,50 | 19,00 | 20,00 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 17,50 | 20,50 | 24,00 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 21,00 | 26,00 | 32,00 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 27,00 | 37,00 | 42,00 |

Tab i)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 1000 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | Zona 1* | Zona 2* | Zona 3* |
| fino a 20 g - invii standard** | 15,30 | 16,10 | 16,50 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 16,90 | 17,80 | 18,50 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 17,50 | 18,50 | 19,50 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 19,00 | 21,50 | 22,50 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 20,00 | 23,00 | 26,50 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 23,50 | 28,50 | 34,50 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 29,50 | 39,50 | 44,50 |

Tab l)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 2000 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | Zona 1* | Zona 2* | Zona 3* |
| fino a 20 g - invii standard** | 17,80 | 18,60 | 19,00 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 19,40 | 20,30 | 21,00 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 21,50 | 24,00 | 25,00 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 22,50 | 25,50 | 29,00 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 26,00 | 31,00 | 37,00 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 32,00 | 42,00 | 47,00 |

Tab m)

**INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 3000 €**

| Scaglioni | Prezzi | | |
|---|---|---|---|
| | Zona 1* | Zona 2* | Zona 3* |
| fino a 20 g - invii standard** | 20,30 | 21,10 | 21,50 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 21,90 | 22,80 | 23,50 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 22,50 | 23,50 | 24,50 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 24,00 | 26,50 | 27,50 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 25,00 | 28,00 | 31,50 |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 28,50 | 33,50 | 39,50 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 34,50 | 44,50 | 49,50 |

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali in relazione alle diverse tipologie di prodotto

** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso

**ALLEGATO 2**

**Condizioni di accesso al servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata *non retail***

## 1. GENERALITÀ

Gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail rispettano i requisiti specificati nel seguito relativi a:

- caratteristiche del prodotto (formati e standard);
- modalità predefinite per la consegna al Fornitore del servizio universale, l'allestimento e la prelavorazione delle spedizioni;
- modalità di accettazione, pagamento e fatturazione.

## 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 2.1 FORMATI AMMESSI

Possono accedere al prodotto esclusivamente gli invii rettangolari che rispettano le dimensioni indicate in tabella e che soddisfano le caratteristiche di prodotto riportate nel par 2.2:

| **Dimensioni** | **Formato ammesso** | |
|---|---|---|
| **$L \geq 1,4$ H** | **Min** | **Max** |
| L lunghezza (mm) | 140 | 353 |
| H altezza (mm) | 90 | 250 |
| S spessore (mm) | 0,15 | 25 |
| P peso (g) | 3 | 2000 |

Gli invii che superano anche una sola delle dimensioni massime indicate e quelli di forma non rettangolare non sono ammessi alle tariffe per i prodotti non retail e ad essi si applica il prezzo previsto per gli invii raccomandati e assicurati retail.

### 2.2 STANDARD DI PRODOTTO

Per i formati di Posta Raccomandata e Assicurata descritti nel precedente paragrafo, sono definiti gli standard di prodotto relativamente al materiale, ai requisiti degli indirizzi, alle specifiche di stampa.

Gli standard sono diversificati a seconda dei quantitativi di spedizione.

**2.2.1 SPEDIZIONI INFERIORI O PARI A 500 INVII**

La spedizione di quantitativi inferiori o pari a 500 invii rispetta i seguenti standard:

| Materiale | Carta | Buste: bianche o comunque chiare. |
|---|---|---|
| Requisiti indirizzo | Layout | Posizionamenti indirizzi ed aree di affrancatura come da immagine che segue. |
| | Formato | Indirizzo dattiloscritto. |
| | Struttura | Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe.<br>1° riga: destinatario<br>2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul destinatario<br>3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno)<br>4° riga: via nome via numero civico<br>(in alternativa CASELLA POSTALE)<br>5° riga: CAP località sigla provincia<br>È necessario rispettare l'ordine delle righe |
| Codice a barre | | Sul fronte dell'invio deve essere apposto il codice a barre coerente con le specifiche definite dal Fornitore del servizio universale e con la numerazione attribuita dallo stesso Fornitore. |
| Contenuto degli invii | | Cartaceo. |

## LAYOUT BUSTA NON RETAIL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

**2.2.2 SPEDIZIONI SUPERIORI A 500 INVII**

La spedizione di quantitativi superiori a 500 invii rispetta i seguenti standard:

<table>
<tr><td>Materiali</td><td>Carta</td><td>Buste: bianche o comunque chiare, grammatura minima: 60 gr/mq.<br>Invio autoformante in materiale cartaceo perfettamente chiuso sui quattro lati.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Requisiti indirizzo</td><td>Layout</td><td>Posizionamenti indirizzi e zona di affrancatura come da immagine che precede.</td></tr>
<tr><td>Struttura</td><td>Un indirizzo contiene da tre a cinque righe.
<table>
<tr><th>RIGA</th><th>ELEMENTI DELL'INDIRIZZO</th><th>OBBLIGATORIO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESTINATARIO</td><td>SÌ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL DESTINATARIO</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'EDIFICIO (SCALA, PIANO, INTERNO)</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>4</td><td>VIA NOME DELLA VIA NUMERO CIVICO (in alternativa CASELLA POSTALE)</td><td>SÌ</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CAP LOCALITÀ SIGLA PROVINCIA</td><td>SÌ</td></tr>
</table>
È necessario rispettare l'ordine delle righe.<br>Se l'indirizzo è diretto ad una delle città suddivise in zone postali, il CAP non deve essere generico ma desunto dal Codice di Avviamento Postale in vigore.</td></tr>
<tr><td>Formato</td><td>Indirizzo dattiloscritto con caratteri maiuscoli.<br>Non sono ammessi: punteggiatura, sottolineature e caratteri speciali.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Specifiche di stampa</td><td>Tipo/ Dimensione carattere/ font</td><td>Inchiostro di colore nero su sfondo bianco.<br>Stile "normale" senza abbellimenti (serif), non grassetto, non sottolineato, né corsivo.<br>10-12 punti<br>Caratteri ammessi: Arial, Lucida Console, Helvetica, OCR2, Franklin Gothic Book, Verdana, Trebuchet MS<br>L'indirizzo deve essere omogeneo, ovvero non è possibile utilizzare font, dimensioni carattere o spaziature diversi da quanto indicato.</td></tr>
<tr><td>Interlinea</td><td>Singola. Deve comunque essere costante e uniforme per tutte le righe dell'indirizzo.<br>Le righe dell'indirizzo devono essere parallele e allineate a sinistra.</td></tr>
<tr><td>Spaziatura</td><td>La distanza tra due caratteri di una stessa parola deve essere normale (0mm) o espansa (0,5mm). La distanza tra due parole deve essere minimo un carattere, massimo tre.</td></tr>
<tr><td>Contenuto degli invii</td><td></td><td>Cartaceo. Sono ammesse inoltre le tessere plastificate standard ISO 7810. Le modalità di invio di qualunque oggetto diverso vanno concordate preventivamente con il Fornitore del servizio universale.</td></tr>
<tr><td>Codice a barre</td><td></td><td>Sul fronte dell'invio deve essere apposto il codice a barre coerente con le specifiche definite dal Fornitore del servizio universale e con la numerazione attribuita dallo stesso Fornitore.</td></tr>
<tr><td>Prenotazione</td><td></td><td>Per spedizioni > 5.000 pezzi, è richiesto l'utilizzo del sistema di prenotazione spedizioni on line.</td></tr>
</table>

3. CONSEGNA

La consegna degli invii raccomandati e assicurati non retail può essere effettuata, nel rispetto degli standard di cui sopra, esclusivamente presso i punti di accesso pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale.

La spedizione deve sempre essere accompagnata da una distinta, come indicato nel seguito.

Per gli orari di apertura dei punti di accesso e per gli orari limite di accettazione si rimanda a quanto già disciplinato nelle Condizioni Tecniche Attuative per l'accesso al servizio di posta massiva pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

4. ALLESTIMENTO E PRELAVORAZIONE DELLE SPEDIZIONI

Di seguito sono riportati i criteri per l'allestimento e la prelavorazione delle spedizioni, distinti in base ai quantitativi di spedizione:

**4.1 SPEDIZIONI INFERIORI O PARI A 500 INVII**

⇒ **DISTINTA DI ACCETTAZIONE**:
Le spedizioni sono accompagnate da una distinta di accettazione in formato elettronico e in duplice copia in formato cartaceo.

⇒ **MODALITÀ DI ALLESTIMENTO**
Il prodotto è allestito in scatole in cartone a perdere:
- ⇒ dimensioni max: 50x30x30 cm;
- ⇒ peso lordo massimo: 7 kg.

All'interno della scatola è previsto il mix di destinazione tariffaria (AM/CP/EU).

⇒ **MODALITÀ DI PRELAVORAZIONE**
Le spedizioni hanno sequenza progressiva di codici a barre.

**4.2 SPEDIZIONI SUPERIORI A 500 INVII**

⇒ **DISTINTA DI ACCETTAZIONE**:
Le spedizioni sono accompagnate da una distinta di accettazione in formato elettronico e in duplice copia in formato cartaceo.

⇒ **MODALITÀ DI ALLESTIMENTO**
Il prodotto è allestito in scatole in cartone a perdere:
- ⇒ dimensioni max: 50x30x30 cm;
- ⇒ peso lordo massimo: 7 kg.

Sulla scatola, è riportata l'etichetta con indicazione:

⇒ del primo e dell’ultimo codice a barre relativi agli invii contenuti (completo e in cifre arabe);
⇒ del primo e dell’ultimo, ovvero dell’unico, CAP della destinazione degli invii presenti nella scatola, nonché del bacino e della città di destinazione, se unici.

⇒ **MODALITÀ DI PRELAVORAZIONE**

Gli invii sono ordinati in ordine crescente di CAP e sequenza progressiva di codici a barre.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE

Le modalità di affrancatura che possono essere utilizzate per la spedizione di invii raccomandati e assicurati non retail sono le seguenti:

⇒ Macchina Affrancatrice (MAAF);
⇒ Conto di credito;
⇒ Senza Materiale Affrancatura (SMA).

Per la trattazione delle singole modalità di pagamento/fatturazione si rimanda a quanto già disciplinato nelle Condizioni Tecniche Attuative per l’accesso al servizio di posta massiva pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

**ALLEGATO 3**

**Standard e formati degli invii raccomandati e assicurati retail per l'interno**

Tab. a) Standard

| | | |
|---|---|---|
| Materiali | Carta | Buste: bianche o comunque chiare. |
| Requisiti Indirizzo | Zona bianca | Fascia di 25mm sul margine inferiore della busta, ridotta a 15 mm in corrispondenza dell'indirizzo (si veda immagine seguente). |
| | Posizionamento | In basso a destra rispettando la zona bianca. |
| | Struttura | Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe.<br>1° riga: destinatario<br>2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul destinatario<br>3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno)<br>4° riga: via nome via numero civico (in alternativa CASELLA POSTALE)<br>5° riga: CAP località sigla provincia<br>È necessario rispettare l'ordine delle righe |

**LAYOUT BUSTA RETAIL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)**

Tab. b) Formati

Sono definiti di formato:

**Normalizzato:** lavorabile meccanicamente
**Extra**: non lavorabile meccanicamente

gli invii rettangolari che ricadono in una delle seguenti griglie:

| DIMENSIONI L ≥ 1,4 H | Formato | | |
|---|---|---|---|
| | **TUTTI** | **Normalizzato** | **Extra** |
| | Min | Max | Max |
| L lunghezza (mm) | 140 | 353 | 353 |
| H altezza (mm) | 90 | 250 | 250 |
| S spessore (mm) | 0,15 | 25 | 50 |
| P peso (g) | 3 | 2000 | 2000 |

Gli invii di forma non rettangolare ricadono nel formato Extra.

**ALLEGATO 4**

**Formati degli invii raccomandati e assicurati per l'estero**

Dimensioni minime: 14 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

Dimensioni massime: la somma delle tre dimensioni non deve superare 90 cm e la dimensione maggiore non deve superare 60 cm.

Peso massimo: 2000 g.

**09A07376**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2009.

**Inclusione delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/108/CE del 26 novembre 2008 della Commissione.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificante ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanze attive flutolanil e fluazinam, è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/108/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/108/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, sono state iscritte, fino al 28 febbraio 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 agosto 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, verificando in particolare che:

*a)* i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

*b)* i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 28 febbraio 2009 in alternativa:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

*b)* l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 28 febbraio 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° marzo 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 28 febbraio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 28 febbraio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2013 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 28 febbraio 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 28 febbraio 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2011, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2013, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 29 febbraio 2012.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2014.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2009

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 10*

ALLEGATO

## Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Flutolanil<br>N. CAS 66332-96-5<br>N. CIPAC 524 | α, α,α-trifluoro-3'-isopropoxy-o- toluanilide | ≥ 975 g/kg | 1° marzo 2009 | 28 febbraio 2019 | PARTE A<br>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.<br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.<br>Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:<br>- alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.<br>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione del rischio. |
| 194 | Benfluralin<br>N. CAS 1861-40-1<br>N. CIPAC 285 | N-butyl-N-ethyl-α, α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine<br>. | ≥ 960 g/kg<br>Impurezze:<br>-etil-butil-nitrosammine:<br>massimo: 0,1mg/kg | 1° marzo 2009 | 28 febbraio 2019 | PARTE A<br>Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.<br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.<br>Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:<br>- alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, |

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione,<br>- alla protezione dei volatili, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.<br><br>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Essi vigilano affinché i notificanti, a seguito della cui richiesta il benfluralin è stato incluso nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
| 195 | Fluazinam<br><br>N. CAS 79622-59-6<br>N. CIPAC 521 | 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α, α, α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine | ≥ 960 g/kg<br><br>Impurezze:<br><br>5-cloro-*N*-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α, α,α trifluoro-4,6-dinitro-*o*-toluidina:<br><br>non più di 2 g/kg | 1° marzo 2009 | 28 febbraio 2019 | PARTE A<br><br>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.<br><br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.<br>Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:<br>- alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,<br>- ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione,<br>- alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.<br>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Essi vigilano affinché i notificanti, a seguito della cui richiesta il fluazinam è stato incluso nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza (1) | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Fuberidazolo<br><br>N. CAS 3878-19-1<br>N. CIPAC 525 | 2-(2'-furyl) benzimidazole | ≥ 970 g/kg | 1° marzo 2009 | 28 febbraio 2019 | PARTE A<br><br>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.<br><br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri<br>di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.<br>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:<br>-alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale,<br>-al rischio a lungo termine per i mammiferi ed a garantire le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. In questo caso occorre ricorrere all'impiego di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione.<br>Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
| 197 | Mepiquat<br><br>N. CAS 15302-91-7<br>N. CIPAC 440 | 1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride) | ≥ 990 g/kg | 1° marzo 2009 | 28 febbraio 2019 | PARTE A<br><br>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fitoregolatore.<br><br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.<br>Gli Stati membri debbono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e a valutare l'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

**09A07227**

DECRETO 26 febbraio 2009.

**Inclusione della sostanza attiva diuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/91/CE del 29 settembre 2008 della Commissione.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva diuron;

Visto che la sostanza attiva diuron è stata in precedenza oggetto della decisione della Commissione 2007/417/CE del 13 giugno 2007, che prevedeva la non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, attuata con decreto dirigenziale 7 novembre 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2007);

Visto l'art. 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE con la quale il notificante ha ripresentato una nuova domanda alla Danimarca, quale Stato membro relatore al fine dell'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che il rapporto del riesame è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali sotto forma di rapporto di riesame della Commissione dove sono stati presi in considerazione i problemi per i quali inizialmente la sostanza attiva non era stata iscritta con la decisione sopra citata e che riguarda principalmente l'esposizione dell'operatore, rischi per le acque sotterranee e rischi per uccelli e mammiferi;

Considerato che i dati supplementari presentati e valutati permettono di eliminare le preoccupazioni specifiche che ne hanno determinato la decisione di non inclusione e non richiedono un parere da parte dell'Autorità alimentare per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che sulla base dei dati supplementari valutati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diurno soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/91/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva diuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva è iscritta, fino al 30 settembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron dovranno presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

*b)* un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2009

*p. Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 274*

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella della direttiva 91/414/CEE

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza (1) | Entrata in vigore della direttiva | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Diuron<br>CAS n. 330-54-1<br>N.CIPAC : 100 | 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea | ≥ 930 g/Kg | 1° ottobre 2008 | 30 settembre 2018 | PARTE A<br>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida in quantità<br>non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).<br>PARTE B<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il diuron, in particolare le relative appendici I e II, approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008.<br>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:<br>- alla sicurezza dell'operatore quando le condizioni di utilizzo esigono, se del caso, dispositivi di protezione individuale,<br>- alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.<br>Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |

**09A07341**

DECRETO 18 maggio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ormazabal Aristegui Esther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Ormazabal Aristegui Esther, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universitat Rovira i Virgili» - Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut - Facoltà di Medicina e Scienze della salute - di Reus (Spagna) in data 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2007 presso la «Universitat Rovira i Virgili» Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut - Facoltà di Medicina e Scienze della salute - di Reus (Spagna) dalla signora Ormazabal Aristegui Esther nata a Urretxu (Guipuzcoa) - Spagna il giorno 30 ottobre 1986, (Spagna), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A07262**

DECRETO 8 giugno 2009.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.** (Decreto n. 3/09).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 5/06 del 7 giugno 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 29 maggio 2009 della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) con la quale si segnala in sostituzione del sig. Gianluca Di Girolamo, dimissionario in data 19 marzo 2009, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Alessandro D'Isabella;

Decreta:

Il sig. Alessandro D'Isabella, nato ad Ascoli Piceno il 28 novembre 1952, è nominato rappresentante dei lavoratori del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Gianluca Di Girolamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2009

*Il direttore provinciale:* NATALI

**09A07259**

DECRETO 10 giugno 2009.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Terni.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visti gli articoli 35 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 4 del 4 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Terni;

Vista la nota del 5 giugno 2009 con la quale la CISL designa Vittorio Proietti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al predetto Comitato in sostituzione di Flavio Confaloni;

Decreta:

Vittorio Proietti è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Terni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e in sostituzione di Flavio Confaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 10 giugno 2009

*Il direttore provinciale:* CHELLI

**09A07252**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

**Proroga delle disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione di vino.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000, ed in particolare l'art. 11, paragrafo 1, che stabilisce al 10 dicembre il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare l'art. 111 che prevede l'obbligo per i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché per i produttori di mosto e di vino di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2004, recante «Criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola» ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Considerata la richiesta, formulata dagli assessori regionali e delle province autonome nel corso della riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in agricoltura del giorno 13 novembre 2008, di prevedere la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione vino previsto dall'art. 2, comma 4 del sopracitato decreto 8 ottobre 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 23/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009;

Ritenuto di avvalersi della possibilità di rinviare il termine di cui trattasi al 15 gennaio 2009, come previsto dall'art. 1 del sopracitato regolamento (CE) n. 23/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 ottobre 2004, citato in premessa, è differito, per la campagna 2008/2009, al 15 gennaio 2009.

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 242*

**09A07332**

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, relativamente all'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, del 28 guigno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 470/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

Visto il Programma nazionale di sostegno, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio 2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2008, sotto la condizione della modifica della previsione dell'obbligo del conferimento totale delle uve ad un unico soggetto;

Considerato che il citato regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 non prevede l'obbligo del conferimento totale;

Preso atto delle valutazioni delle organizzazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 7 gennaio 2009. citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1, comma 3, quinto trattino, sono soppresse le parole: «ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01;

*b)* all'art. 2. comma 1, sono soppresse le parole «ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01»;

*c)* all'art. 2, comma 2, sono soppresse le parole: «Per le cantine cooperative o le associazioni gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nei modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista all'art. 2 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1282/2001»;

*d)* all'art. 8, il comma 5 e sostituito dal seguente:

«5. Tutti i termini indicati nei presente decreto sono perentori. Per la campagna 2008/2009, tutti i termini indicati sono fissati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.».

Art. 2.

1. Il presente deceto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 247*

**09A07333**

---

DECRETO 15 giugno 2009.

**Conferma al Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, in Treviso, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, con sede in Treviso, via Toniolo n. 12, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005872 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 18 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, con sede in Treviso, via Toniolo n. 12, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC «Piave» o «Vini del Piave», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 12 luglio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A07257**

---

DECRETO 15 giugno 2009.

**Conferma al Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, in Gambellara, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, con sede in Gambellara (Padova), via Borgolecco n. 2, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005867 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 20 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Vini Gambellara DO, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, con sede in Gambellara (Padova), via Borgolecco n. 2, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG dei vini «Gambellara», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 5 gennaio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A07258**

DECRETO 15 giugno 2009.

**Conferma al Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, in Merlara, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, con sede in Merlara (Padova), via Bindola n. 63, costituito per la tutela dei vini a DOC «Merlara», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione;

Vista la nota ministeriale n. 0006689 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 2 febbraio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 4 luglio 2003 e 15 aprile 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, con sede in Merlara (Padova), via Bindola n. 63, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini «Merlara», conferito rispettivamente con i decreti ministeriali 4 luglio 2003 e 15 aprile 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini «Merlara» DOC, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A07260**

DECRETO 15 giugno 2009.

**Approvazione dello statuto del Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura, in Monti, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 10 ottobre 2008 dal Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura, con sede in Monti (Olbia-Tempio), via San Paolo n. 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 27 aprile 2009 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la certificazione della Camera di commercio di Sassari con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata e garantita Vermentino di Gallura, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura, con sede in Monti (Olbia-Tempio), via San Paolo n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 27 aprile 2009.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A07340**

DECRETO 15 giugno 2009.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla Soc. Cooperativa a r.1. Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, in merito alla predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Vista l'istanza dei rappresentanti delle aziende vitivinicole interessate alla modifica del disciplinare di produzione in argomento, intesa ad ampliare la delimitazione della zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della D.O.C. in questione con la qualificazione «Classico», inserita con la sopra citata domanda di modifica;

Vista l'integrazione alla relazione tecnico agronomica sulla predetta zona oggetto di ampliamento, prodotta dall'Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - ARSIAL;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Ritenuto altresì di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici già iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO *A*

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | B002 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE SPUMANTE | B002 | X | 888 | 1 | X | X | B | 0 | X |
| EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE CLASSICO | B002 | A | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |

Art. 1.
*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.

Art. 2.
*Base ampelografica*

I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;

Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;

Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.
*Zona di produzione*

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine più antica. Essa è così delimitata:

Partendo dal confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in località Colle della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia Antica; in località Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso dei Prati, fino ad incontrare la strada vicinale che congiunge la frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 - Umbro Casentinese.

Si prosegue percorrendo la stessa strada vicinale fino al congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese.

Si percorre un tratto della S.S. n. 71 Umbro Casentinese, in direzione dell'abitato di Montefiascone e fino all'incrocio con la strada vicinale di Capobianco.

Si procede percorrendo l'intero tratto della strada comunale di Capobianco verso Fonte Fetriccia fino all'incrocio dei confini comunali tra Montefiascone e Celleno.

Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta.

Si costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia.

Si segue la ex SS2 Cassia verso Nord fino al km 114+750, corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano.

Si prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare la strada Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue la strada Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con la strada vicinale della Casetta.

In direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della Casetta fino all'incrocio con la strada vicinale della Pantanesca, percorrendo quest'ultima fino ad incrociare la strada comunale Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio con la Strada Provinciale Orvietana.

Si prosegue lungo la S.P. Orvietana fino all'altezza della località Ponticello, corrispondente all'incrocio con la strada interpoderale della Polinarda. Si percorre la strada interpoderale della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente si prosegue fino a raggiungere il confine con il comune di Bagnoregio.

Si segue, in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare il confine con il comune di Montefiascone.

Si percorre detto confine del comune di Montefiascone fino ad incontrare la località ex Mulino Pelecca.

Si prosegue lungo detto confine fino ad intersecare la strada romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.

Art. 4.
*Norme per la viticoltura*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 piante in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona. È vietato il tendone come forma di allevamento.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:

produzione uva tonn/ettaro 13,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante:

produzione uva tonnlettaro: 11,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» nelle diverse tipologie previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

Art. 5.
*Norme per la vinificazione*

Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Poiché i vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» sono compresi nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ricadenti nella zona delimitata dal precedente art. 3, purchè posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, viene ammessa la scelta vendemmiale e la riclassificazione di cantina ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 1 64, purchè siano rispettate le norme vigenti.

Art. 6.
*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato;

sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo 15 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
*Etichettatura designazione e presentazione*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentita la qualificazione «Classico» solo per i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ad esclusione della tipologia «Spumante», ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare.

La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei vigneti previsto dalla normativa vigente.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca.

Art. 8.
*Confezionamento*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. É consentito, solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 3 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.

**09A07337**

DECRETO 15 giugno 2009.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Torgiano».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle ondicazioni geografiche tipiche dei vini, istiutito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, presentata per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Ritenuto altresì di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Torgiano», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici già iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Torgiano», è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO *A*

| **Posizioni Codici** | **1 - 4** | **5** | **6 - 8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORGIANO - BIANCO DI TORGIANO | B031 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - CABERNET SAUVIGNON DI TORGIANO | B031 | X | 043 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - CHARDONNAY DI TORGIANO | B031 | X | 298 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - MERLOT DI TORGIANO | B031 | X | 146 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - PINOT GRIGIO DI TORGIANO | B031 | X | 194 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - PINOT NERO DI TORGIANO | B031 | X | 195 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - RIESLING ITALICO DI TORGIANO | B031 | X | 209 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - ROSATO DI TORGIANO | B031 | X | 999 | 3 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - ROSSO DI TORGIANO | B031 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO SPUMANTE | B031 | X | 888 | 1 | X | X | B | 1 | X |
| TORGIANO VENDEMMIA TARDIVA | B031 | X | 888 | 1 | F | X | A | 1 | X |
| TORGIANO VIN SANTO | B031 | X | 888 | 1 | E | X | A | 1 | X |

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TORGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Bianco di Torgiano;
2) Rosso di Torgiano;
3) Rosato di Torgiano;
4) Merlot di Torgiano;
5) Chardonnay di Torgiano;
6) Pinot grigio di Torgiano;
7) Riesling italico di Torgiano;
8) Cabernet Sauvignon di Torgiano;
9) Pinot nero di Torgiano;
10) Torgiano Spumante;
11) Torgiano Vendemmia Tardiva;
12) Torgiano Vin Santo.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*Bianco di Torgiano*

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.

*Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano*

Sangiovese: dal 50% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Merlot di Torgiano*

Merlot: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Chardonnay di Torgiano*

Chardonnay: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot grigio di Torgiano*

Pinot grigio: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Riesling italico di Torgiano*

Riesling bianco: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Cabernet Sauvignon di Torgiano*

Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot nero di Torgiano*

Pinot nero: dall' 85% al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Torgiano Spumante*

Chardonnay: fino al 50%;

Pinot nero: fino al 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Torgiano Vendemmia Tardiva*

Chardonnay minimo il 50%

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Torgiano Vin Santo*

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

- Bianco di Torgiano;
- Rosso di Torgiano;
- Rosato di Torgiano;
- Merlot di Torgiano;
- Chardonnay di Torgiano;
- Pinot grigio di Torgiano;
- Riesling italico di Torgiano;
- Cabernet Sauvignon di Torgiano;
- Pinot nero di Torgiano;
- Torgiano Spumante;
- Torgiano Vendemmia Tardiva;
- Torgiano Vin Santo,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente art. 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio. È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» non deve essere superiore a:

ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;

ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

ton 10,0 a ettaro per i vini: Torgiano Spumante, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di Torgiano, Chardonnay di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano, Pinot grigio di Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%.

La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca, verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso.

Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra indicata per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

«Torgiano» Spumante: 10,50%;

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00%;

«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50%.

«Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%.

«Torgiano» Vin Santo: 12,00%.

La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.

Art. 5.

Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%.

La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%.

La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacità non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacità non superiore a litri 400.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*a)* Bianco di Torgiano:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, floreale, gradevole;
- sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidità totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*b)* Rosso di Torgiano:

- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
- acidità totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

*c)* Rosato di Torgiano:

- colore: rosa salmone tenue;
- odore: fruttato;
- sapore: asciutto, fresco, vivace;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1;
- acidità totale minima: 4 5, g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

*d)* Chardonnay di Torgiano:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*e)* Pinot grigio di Torgiano:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fine e fruttato;
- sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidità totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*f)* Riesling italico di Torgiano:

- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato;
- sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
- estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*g)* Cabernet Sauvignon di Torgiano:

- colore: rosso, granato;
- odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1
- acidità totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*h)* Pinot nero di Torgiano:

- colore: rosso granato tendente al porpora;
- odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto di corpo;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1
- acidità totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*i)* Torgiano Spumante:

- perlage: fine e persistente;

- colore: paglierino più o meno intenso;

- odore: leggero e piacevolmente fruttato;

- sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;

- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

- acidità totale minima: 5,0 g/1;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*j)* Merlot di Torgiano:

- colore: rosso rubino con riflessi violacei;

- odore: vinoso tipico del vitigno;

- sapore: morbido, aromatico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

- acidità totale minima: 4,0 g/1;

*k)* Torgiano Vendemmia Tardiva:

- colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;

- odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;

- sapore: armonico,vellutato e amabile;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui almeno 11,50% svolto;

- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;

- acidità totale minima: 4,5 g/1;

- residuo zuccherino minimo: 25 g/1;

*l)* Torgiano Vin Santo:

- colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;

- odore: intenso, etereo caratteristico;

- sapore: morbido, armonico di buona alcolicità;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno 14,00% svolto;

- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;

- acidità totale minima: 4,0 g/1;

- acidità volatile massima: 1,5 g/1.

I vini della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», selezionato», «vecchio» e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», può essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca.

In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacità previste dal presente disciplinare di produzione.

Nel caso di chiusura con tappo a vite, la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza.

Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a «T».

**09A07336**

---

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2009.

**Iscrizione della denominazione «Abbacchio Romano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009, la denominazione «Abbacchio Romano» riferita alla categoria Carni (e frattaglie) fresche, è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Abbacchio Romano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Abbacchio Romano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 giugno 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO
**Abbacchio Romano**
**(N. CE:…)**
DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. **Servizio competente dello Stato membro:**
nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA
Tel : 06-46655104 - Fax:06-46655306
e-mail:saco7@politicheagricole.gov.it

**2. Richiedente:**
*2.1 nome:* Comitato Promotore della Denominazione di Origine Protetta "Caseus Romae", "Ricotta Romana", "Caciotta Romana" e della Indicazione Geografica Tipica "Abbacchio Romano"

*2.2 indirizzo:* Via Raffaele Piria, 6 - Roma
Tel. 06/4073090 Fax 06.4073783
*2.3 composizione: Produttori/trasformatori* (x) altro ( )

**3. Tipo di prodotto: Classe 1.1 – Carni (e frattaglie) fresche**

**4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, par.2)**

**4.1 Nome:** "Abbacchio Romano"

**4.2 Descrizione:** L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati, macellati nel territorio di cui al punto 4.3. All'atto dell'immissione al consumo la carne di "Abbacchio Romano" presenta le seguenti caratteristiche: colore rosa chiaro e grasso di copertura bianco; tessitura fine; consistenza compatta, leggermente infiltrata di grasso. La carcassa di "Abbacchio Romano" deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche: peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg; colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale); consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità); colore del grasso bianco; consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20°C); copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni. L'IGP "Abbacchio Romano" può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono: intero; mezzena ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche; spalla; coscio; costolette; testa e coratella (cuore, polmone e fegato)
Il porzionamento può essere effettuato anche al di fuori della zona geografica di produzione di cui al punto 4.3.

**4.3 Zona geografica:** Tutto il territorio della Regione Lazio

**4.4 Prova dell'origine:** ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità da monte a valle della filiera produttiva. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere identificati, non oltre 10 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo; Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

**4.5 Metodo di ottenimento:** il disciplinare prevede tra l'altro che la materia prima dell' "Abbacchio Romano" è costituita, dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci. Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età. Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia: Agnello "da latte" (sino ai 8 kg di peso morto). Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E' consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione. Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.
Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui al punto 4.3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione. L'attività di macellazione dovrà avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori.

La nascita, l'allevamento e la macellazione, devono avvenire nel territorio della Regione Lazio.

**4.6 Legame:** L'Abbacchio Romano ha, fin da tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall'importanza che l'allevamento ovino ha nell'economia e nelle tradizioni dell'intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Il prodotto IGP ha, infatti, una notevole influenza sulla stessa gastronomia regionale, ricoprendo un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale il legame tra prodotto e territorio è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l'abbacchio romano e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco nella Regione Lazio. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappino <si chiama abbacchio il figlio della pecora ancora lattante o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a raggiungere un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l'uno e l'altro si chiamano agnello>. Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull'abbacchio sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio sbacchiatura o abbacchiatura (macellazione

degli abbacchi).
La combinazione di questi fattori umani conferisce al prodotto quelle caratteristiche uniche ed irripetibili che hanno attribuito all' "Abbacchio Romano" una reputazione indiscutibile. Numerosi sono i riferimenti storici riguardanti l'abbacchio romano, risalenti anche a tempi antichissimi.

**4.7 Struttura di controllo:** la struttura di controllo è un'autorità pubblica designata
Nome: CCIAA di Roma
Indirizzo: Via De' Burro, 147 – 00186 Roma

Tel. 06 - 6795937

**4.8 Etichettatura:** La carne di "Abbacchio Romano" deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo specifico, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.
La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita confezionata secondo i tagli descritti al punto 4.2.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

- la designazione "Abbacchio Romano" deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P.;
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice;
- Il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;
- Il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi "I.G.P.". In basso, all'interno del perimetro quadrato, è riportata l'indicazione del prodotto "ABBACCHIO" in caratteri maiuscoli di colore giallo, e "ROMANO" a caratteri maiuscoli di colore rosso.

La designazione "Abbacchio Romano" deve figurare in lingua italiana.

**4.9 Condizioni nazionali:**

# Disciplinare di Produzione
# "ABBACCHIO ROMANO"
# I.G.P.

## Art. 1
## Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

## Art. 2
## Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la carne di "Abbacchio Romano" presenta le seguenti caratteristiche:

- Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
- Tessitura: fine;
- Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso

## Art. 3
## Delimitazione dell'area di produzione

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello "Abbacchio Romano" devono avvenire in tutto il territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

## Art. 4
## Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità da monte a valle della filiera produttiva. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere identificati, non oltre 10 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione

dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo; Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## Art. 5
## Metodo di ottenimento del prodotto

***Materia prima***

La materia prima dell' "Abbacchio Romano" è costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci.

Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età

Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia:

- Agnello "da latte" (sino ai 8 kg di peso morto)

*Metodo di allevamento*

Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E' consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione.

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

*Macellazione*

L'attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla

coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

La carcassa di "Abbacchio Romano" deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche:

- Peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;
- Colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);
- Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
- Colore del grasso: bianco;
- Consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20°C);
- Copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.

L'agnello designato dall'Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

- Intero;
- Mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;
- Spalla;
- Coscio;
- Costolette;
- Testa e coratella (cuore, polmone e fegato)

Il porzionamento può essere effettuato anche al di fuori della zona geografica di produzione di cui all'art. 3

## Art. 6
## Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

*1.1. Fattori naturali*

*6.1.1.* L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:

- rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
- temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;
- precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800- 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all’alimentazione degli agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l’omogeneità dei suoi caratteri.

*1.2.Fattori Umani*

Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia e nelle tradizioni dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Infatti, il prodotto, fin dai tempi più antichi, ha una notevole influenza sulla gastronomia regionale. Infatti esso risulta avere un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale questo legame è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l'abbacchio romano e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappini <si chiama abbacchio il figlio della pecora ancora lattante o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a raggiungere un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l'uno e l'altro si chiamano agnello>. Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull'abbacchio sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio sbacchiatura o abbacchiatura (macellazione degli abbacchi).

Gli elementi che comprovano la storia e tradizione del prodotto Abbacchio Romano sono costituiti da:

2. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

- A Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.
- Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.
- I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva.
- Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi.
- Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se va» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano

abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione.

- La Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di abbacchiare-
- Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia».

3. Riferimenti culturali:

- Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che e' «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»;
- Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli abbacchi;
- Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.

4. Riferimenti statistici:

- Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli
- Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime.
- Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese ...introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772».
- La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;
- L'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.

5. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

- la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle

- la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della Regione Lazio:

- Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;
- Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.

7. Riferimenti gastronomici:

- l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba, piu' di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

## Art. 7
## Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

## Art. 8
## Confezionamento ed etichettatura

La carne di "Abbacchio Romano" deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita al taglio o confezionata, secondo i tagli di cui all'art. 5.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- la designazione "Abbacchio Romano" deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P.
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice.
- il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;
- il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso,

interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi "I.G.P.". In basso, all'interno del perimetro quadrato, è riportata l'indicazione del prodotto "ABBACCHIO" in caratteri maiuscoli di colore giallo, e "ROMANO" a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati all'Art.9.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione "Abbacchio Romano " deve figurare in lingua italiana.

**Art. 9**

**Logo**

| **INDICE COLORIMETRICO**: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLORI UTILIZZATI | PANTONE CORRISPONDENTE | PERCENTUALI QUADRICROMIA | | | |
| | | C | M | Y | N |
| ROSSO SCURO | 1805CVC | 0% | 91% | 100% | 23% |
| ROSSO | 1797CVC | 0% | 94% | 94% | 6% |
| VERDE | 361CVC | 76% | 0% | 91% | 0% |
| GIALLO | 116CVC | 0% | 15% | 94% | 0% |

**09A07226**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2009.

**Riattivazione del funzionamento della Direzione regionale dell'Abruzzo e Molise.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del 23 aprile 2009 con il quale la Direzione regionale Abruzzo e Molise, a causa della completa inagibilità dei locali della propria sede in L'Aquila, conseguente agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, ha accertato il mancato funzionamento dei servizi dal 6 aprile 2009;

Considerato che la Direzione regionale ha trovato temporaneamente allocazione nei locali della scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza, Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice, in Coppito (L'Aquila);

Considerata l'urgente necessità di riattivare, ancorché provvisoriamente, le attività per garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali;

Dispone:

Art. 1.

A far data dal 30 giugno 2009, sono riattivate, presso la palazzina C1 della scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza, Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice, sita in via delle Fiamme Gialle località Coppito (L'Aquila), le attività di competenza della Direzione regionale Abruzzo e Molise.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 25 giugno 2009

*Il direttore regionale:* FRATELLO

**09A07469**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della Confraternita di S. Rocco, in Cossato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Rocco, con sede in Cossato (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Cossato (Biella).

**09A07230**

### Estinzione della Confraternita dei SS. Rocco e Defendente, in Biella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita dei SS. Rocco e Defendente, con sede in Biella, frazione Cossila.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Grato, con sede in Biella, frazione Cossila.

**09A07229**

### Estinzione della Confraternita di S. Bernardo, in Borriana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Bernardo, con sede in Borriana (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Sulpizio, con sede in Borriana (Biella).

**09A07228**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Avipro thymovac».

*Decreto n. 72 del 3 giugno 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVIPRO THYMOVAC.

Titolare A.I.C.: società Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG con sede in Heinz-Lohmann-Strasse n. 4 - 27472 Cuxhaven (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Heinz-Lohmann-Strasse n. 4 - 27472 Cuxhaven (Germania).

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0247/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 104097011;

Scatola con 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104097023;

Scatola con 1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 104097035;

Scatola con 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 104097047;

Scatola con 1 flacone da 10.000 dosi - A.I.C. n. 104097050;

Scatola con 10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 104097062;

Scatola con 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104097074;

Scatola con 10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 104097086;

Scatola con 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 104097098;

Scatola con 10 flaconi da 10.000 dosi - A.I.C. n. 104097100;

Composizione, 1 dose contiene:

principio attivo: Virus vivo dell'anemia dei polli (CAV), ceppo Cux-1 : $10^4.5$ – $10^5.5$ $TCID_{50}$ * *$TCID_{50}$ = dose infettante il 50% delle colture tissutali: il titolo del virus richiesto per causare la morte del 50% delle colture delle cellulari inoculate.

Sistema ospite: uova embrionale di pollo SPF.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (riproduttori a partire da 8 settimane di vita)

Indicazioni terapeutiche:

per la protezione dei riproduttori vaccinati contro l'eliminazione del virus dell'anemia dei polli e la trasmissione del virus alle uova;

per questo tipo di immunizzazione attiva: inizio dell'immunità: 4 settimane, durata dell'immunità: 46 settimane, dimostrata tramite infezione sperimentale;

per la protezione passiva della prole contro i sintomi clinici e le lesioni dell'anemia dei polli. La protezione della prole è garantita fino a 51 settimane dalla vaccinazione dei riproduttori e i pulcini sono protetti a partire da un giorno di età (come dimostrato tramite infezione sperimentale).

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**09A07249**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sputolysin»

*Provvedimento n. 100 del 3 giugno 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario SPUTOLYSIN polvere, nella confezione: barattolo 420 g - A.I.C. n. 101123014.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c – codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione dei seguenti siti produttivi (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti):

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Ingelheim am Rhein;

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG & Co.KG/Biberach an der Riss.

Pertanto la produzione, il controllo e rilascio lotti del medicinale veterinario suddetto viene effettuato nel sito, attualmente autorizzato, Klocke Pharma service GmbH.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A07250**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Rosignano Marittimo - Rosen Rosignano Energia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000300 del 20 aprile 2009, è stata rilasciata alla società Rosen Rosignano Energia S.p.A., con sede legale in Rosignano Marittimo, via Piave n. 6, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA

**09A07335**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

### Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Daniela Pangaro, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Pangher» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0022876 di data 10 giugno 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/1254 di data 14 dicembre 1931 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome Giovanni Battista Pangher, nato il 5 marzo 1901 a Muggia (Trieste), era stato ridotto nella forma italiana di «Pangaro».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Daniela Pangaro, figlia di Giovanni Battista, nata il 24 aprile 1943 a Muggia (Trieste), ivi residente in via XXV Aprile n. 15, è ripristinato nella forma originaria di «Pangher» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

**09A07256**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-148) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.